

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA: MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA RETROCESSIONE DEI LOCULI.**

L'anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela		X
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco	X	
7. VALLORANI Cristian	X	
8. BUCCI Sergio		X

Presenti n. ro: 07

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 02

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio Bucci.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Segreteria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati :

- *D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;*
- *Legge 1 ° agosto 2002, n. 166;*
- *Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;*
- *Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”;*
- *Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;*
- *Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004”.*

Premesso che con la delibera N. 61 del 25.11.2009, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria, composto di N. 55 articoli ;

Considerato che l’art.24 del suddetto regolamento ad oggetto “Restituzione loculi” norma la restituzione al comune di loculi concessi a perpetuità, senza peraltro stabilire i prezzi di restituzione, quelli di nuova concessione e le modalità di retrocessione del loculo, da applicarsi, peraltro, anche ai loculi non concessi a perpetuità;

Visto l’art.24 del suddetto Regolamento:

Art.24 – restituzione loculi retrocessione loculi

La concessione da’ diritto soltanto alla sepoltura, con l’esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

In caso di loculi a perpetuità è facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune. La Giunta Comunale, in base a stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

I loculi in concessione temporanea, comunque sgomberati prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) *Il 50% del prezzo di concessione entro il 5° anno;*
 - b) *Il 25% del prezzo di concessione entro il 10° anno;*
 - c) *oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.*
- I prezzi dei loculi restituiti saranno determinati in base alle tariffe vigenti.*

Ritenuto di modificare e/o integrare l'art.24 nel testo che segue:

“ Art.24 – Retrocessione loculi

La concessione da' diritto soltanto alla sepoltura. E' fatto assoluto divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculo/i assegnato/i. Ogni eventuale cessione di loculi tra privati, sia per utilizzo che per donazione, è nulla., se non autorizzata dal Sindaco ai sensi del successivo art.29.

I concessionari o loro eredi che per qualunque motivo non intendano più usufruire del/dei loculo/i dovranno obbligatoriamente richiederne la retrocessione al comune;

La domanda di retrocessione del loculo, indirizzata all'ufficio segreteria del Comune di Montescudo, dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Al concessionario che si avvale della facoltà di retrocessione, verrà corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

- *Se la retrocessione avviene entro cinque anni dalla data di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari all'80% dell'attuale valore del loculo (determinato a seguito della sua posizione), nel caso di loculo non utilizzato o pari al 60% in caso il loculo sia stato utilizzato;*
- *Se la retrocessione avviene decorsi cinque anni dalla data di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari al 60% dell'attuale valore del loculo (determinato a seguito della sua posizione), nel caso di loculo non utilizzato o pari al 40% in caso il loculo sia stato utilizzato;*
- *Se la retrocessione avviene decorsi venti anni dalla data di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari al 40% dell'attuale valore del loculo (determinato a seguito della sua posizione), nel caso di loculo non utilizzato o pari al 20% in caso il loculo sia stato utilizzato;*
- *Se la retrocessione avviene decorsi quaranta anni dalla data di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari al 20% dell'attuale valore del loculo (determinato a seguito della sua posizione), a prescindere dal fatto che sia stato o meno utilizzato;*

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno in alcun caso rimborsate le spese contrattuali a suo tempo sostenute per Imposta di registro, bolli, diritti di segreteria.

I loculi retrocessi al Comune verranno assegnati ai canoni attualmente vigenti, rigorosamente in ordine cronologico, a decesso avvenuto.”

Ritenuto di provvedere alla relativa approvazione del nuovo testo dell'art.24 del regolamento in parola, onde favorire la retrocessione al Comune dei Loculi attualmente non utilizzati, in considerazione altresì che nei cimiteri del territorio comunale attualmente non sono più disponibili loculi per la concessione a terzi;

PROPONE

- 1) *Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2) *Di approvare le modifiche e/o integrazioni proposte all'art.24 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, riportate nelle premesse e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
- 3) *Di dare, altresì atto che il Regolamento così modificato e/o integrato sostituisce integralmente quello approvato con l'atto consiliare n°65 /2009.;*

- 4) *Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde applicare tempestivamente la nuova normativa in esso prevista.*

Relaziona sull'argomento il Sindaco;

Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furi

Lì, **26/06/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori